



Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese

A.C.2656

Nota di verifica n. 300
26 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2656
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011
Relatore per la Commissione di merito:	Emiliozzi
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1221) – ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella scorsa legislatura (XVII), l'Accordo in esame era incluso – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2813): il Senato non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura e la Commissione Bilancio non lo ha esaminato.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2020	Dal 2022
	Oneri annui autorizzati	Oneri annui valutati
Art. 3 disegno di legge di ratifica	220.000	14.920

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 4: prevede l'impegno delle Parti a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli	La relazione tecnica afferma che non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio

<p>universitari rilasciati dai due Paesi.</p>	<p>statale, poiché trattasi di attività svolte dalle competenti amministrazioni in via telematica.</p>
<p>Articolo 5: invita le Parti, nel limite del possibile, a mettere a disposizione borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati.</p>	<p>La relazione tecnica prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 48 mensilità di borse di studio del valore di euro 820 cadauno (borsellino mensile unitario euro 820). TOTALE per MAECI: 39.360 euro.</p>
<p>Articolo 6: promuove lo scambio di studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri o di persone che svolgano la propria attività nei settori indicati all'articolo 1 (sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione).</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede di offrire annualmente 10 soggiorni di ricerca di 8 giorni, forfettariamente quantificati in euro 960 a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 9.600 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare in Gabon 10 docenti universitari: 10 biglietti di andata e ritorno Roma/Libreville per euro 3.000 ciascuno. Spesa prevista per MIUR: 30.000 euro;</p> <p>c) finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico. Spesa prevista per MIUR: 50.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MAECI: 9.600 euro; TOTALE per MIUR: 80.000 euro.</p>
<p>Articolo 8: promuove scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei e in ambito museale la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di attività svolte dalle competenti amministrazioni in via telematica.</p>
<p>Articolo 9: promuove la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi nel settore radiofonico e radiotelevisivo</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame, che esprime auspici di collaborazione nel campo della radiodiffusione e della televisione, non derivano oneri a carico del bilancio statale.</p>
<p>Articolo 10: impegna le Parti a favorire lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale ed eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione della disposizione in esame saranno finanziati con gli stanziamenti</p>

	ordinari di bilancio dell'Amministrazione competente.
Articolo 11: facilita la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi. I costi dell'organizzazione di tali eventi saranno concordati tra le Parti, in conformità alla rispettiva legislazione vigente e alle risorse disponibili.	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaborazione nel campo delle arti, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale. Spesa prevista per MAECI: 37.090 euro; • collaborazione in campo cinematografico con l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo di 5 dirigenti per 7 giorni. Al riguardo, vengono riportati i seguenti oneri: <ul style="list-style-type: none"> ◦ viaggio (3.000 euro x 5 biglietti a/r Roma/Libreville): 15.000 euro; ◦ pernottamento (150 euro x 6 gg. x 5 pp.): 4.500 euro; ◦ vitto (70 euro x 7 gg. x 5 pp.): 2.450 euro. <p>Spesa prevista per MIBAC: 21.950 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di eventi nel settore della cinematografia. Spesa prevista per MIBAC: 12.000 euro <p>Spesa prevista per MIBAC: 21.950 euro. TOTALE per MAECI: 37.090 euro. TOTALE per MIBAC: 33.950 euro.</p>
Articolo 14: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due paesi	La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame, che esprime auspici di collaborazione nel campo del giornalismo, non derivano oneri a carico del bilancio statale.
Articolo 15: prevede l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione,	La relazione tecnica sui contributi per accordi di cooperazione tra università prevede una spesa per il MIUR di 20.000 euro. TOTALE per MIUR: 20.000 euro.
Articolo 16: prevede l'istituzione di una Commissione mista culturale e scientifica, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta commissione saranno individuati da ciascuna Parte, volta per volta, compatibilmente alle risorse disponibili.	La relazione tecnica sulla Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Gabon, ipotizza l'invio in missione nel 2021 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 2 del MIUR per 4 giorni, quantificando la relativa spesa nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (3.000 euro x 4 biglietti a/r Roma/Libreville): 12.000 euro; • pernottamento (150 euro x 3 gg. x 4 pp.): 1.800 euro; • vitto (70 euro x 4 gg. x 4 pp.): 1.120 euro. TOTALE per MAECI: 7.460 euro. TOTALE per MIUR: 7.460 euro.
Articoli 17 e 19: stabilisce che eventuali controversie relative all'interpretazione o alla applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica (articolo 17); inoltre, si prevede che ciascuna parte potrà denunciare l'Accordo in qualsiasi momento, e chiedere la revisione o	La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi,

la modifica di tutto o parte l'Accordo: le parti riviste o modificate entreranno in vigore dopo l'approvazione delle Parti contraenti (articolo 19).

nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo *ad hoc*. Inoltre, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro)

	Primo anno	Secondo anno	Dal terzo anno (annui)
Art. 5	39.360	39.360	39.360
Art. 6	89.600	89.600	89.600
Art. 11	71.040	71.040	71.040
Art. 15	20.000	20.000	20.000
Art. 16	---	---	14.920
TOTALI	220.000	220.000	234.920

La relazione tecnica afferma che l'onere complessivamente discendente dagli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo è pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 234.920 a decorrere dall'anno 2021.

(Si evidenzia che la relazione tecnica è riferita al testo iniziale del disegno di legge: in tale versione gli oneri erano tutti autorizzati ossia "pari a". Nel corso dell'esame in prima lettura gli oneri derivanti dall'articolo 16 sono stati qualificati come valutati)

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni – primo triennio (in euro)

Ministero	Primo anno	Secondo anno	Dal terzo anno (annui)
MAECI	86.050	86.050	93.510
MIUR	100.000	100.000	107.460
MIBAC	33.950	33.950	33.950
TOTALI	220.000	220.000	234.920

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 3: agli oneri derivanti dall'articolo 16 valutati in 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 11 e 15, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno

La **relazione tecnica** non commenta specificamente le norme.

2020, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo di cooperazione sono qualificati come oneri valutati (14.920 euro annui dal 2022), derivanti dagli articoli 5, 6, 11 e 15 (scambi di studenti ed esperti, contributi e cooperazioni), e oneri autorizzati (220.000 euro annui dal 2020) derivanti dall'articolo 16 (missioni). La somma di tali voci è appunto pari all'onere complessivo di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 234.920 euro annui dal 2022.

La ripartizione fra oneri valutati e autorizzati deriva dal recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura: il testo originario del disegno di legge di ratifica, presentato al Senato, definiva tutti gli oneri come spese autorizzate.

Circa tale ripartizione non si formulano osservazioni, tenuto conto che le spese per missioni sono costantemente qualificate, in provvedimenti di analogo contenuto, come oneri valutati e nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo – che le attività cui si riferiscono le spese per scambi di studenti ed esperti, contributi e cooperazioni possano essere modulate in modo tale da contenere gli oneri entro i rispettivi limiti di spesa (anche con riferimento a costi di viaggio o di soggiorno).

Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 16 dell'Accordo, ai fini della quantificazione la RT ipotizza che la stessa si riunisca ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Gabon, e che la prima riunione si tenga in Gabon. Si osserva che tale ipotesi (che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione), contenuta soltanto nella RT, non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che si realizzi effettivamente la predetta ipotesi.

Sempre con riferimento alla Commissione mista, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Gabon: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari gabonesi.

Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel campo della radiodiffusione e della televisione, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi (articolo 9), la RT afferma che quest'ultima si svolgerà attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. Al riguardo, sarebbe utile una conferma, dal momento che la modalità telematica di svolgimento è riportata nella RT, mentre il testo dell'Accordo fa riferimento a un più generale scambio di informazioni, materiali ed esperti.

Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 (sulla modifica in qualsiasi momento dell'Accordo), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Infine, con riferimento alle previsioni contenute agli articoli 7 (accesso di specialisti, universitari, ricercatori e insegnanti di entrambe le Parti a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte), 12 (collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici) e 13 (partecipazione a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù) si osserva come la RT non consideri tali disposizioni che sembrano porre a carico delle Parti, fra cui appunto la Repubblica italiana, specifici adempimenti di carattere potenzialmente oneroso. Ciò premesso, appare opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito alla eventualità che dall'attuazione delle disposizioni sopra segnalate

derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero gli elementi sulla cui base i relativi adempimenti possono essere realizzati nel quadro delle risorse già disponibili.

Si evidenzia incidentalmente che la relazione tecnica (redatta nel 2019) indica una quota di oneri come riferibile al MIUR mentre il Ministero è ora stato suddiviso in MI e MUR: sul punto non si formulano comunque osservazioni per quanto di competenza.

Per quanto riguarda la decorrenza degli oneri si rinvia, di seguito, alle osservazioni sui profili di copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 14.920 euro a decorrere dal 2022, e agli oneri derivanti dalle altre spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 del medesimo accordo, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il provvedimento in esame sarà inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196^[1], e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Su tali aspetti appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

^[1] Il citato comma 3 dispone che "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".